



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 maggio 2017
(OR. en)**

XT 21009/17

BXT 16

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 maggio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2017) 218 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 218 final.

All.: COM(2017) 218 final



Bruxelles, 3.5.2017
COM(2017) 218 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione; in tal caso, ne notifica l'intenzione al Consiglio europeo.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea prevede che, alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozi e concluda con lo Stato che intende recedere dall'Unione europea un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

Si ricorda che la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso dovrà cadere al più tardi il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In caso contrario, tutti i trattati dell'Unione e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica cessano di essere applicabili al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora di Bruxelles). Alla data del recesso il Regno Unito diventerà un paese terzo. Alla stessa data i trattati cessano di essere applicabili anche ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito¹ e ai territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero ai quali si applicano i trattati in forza dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti il 29 aprile 2017. Alla luce di tali orientamenti, con la presente raccomandazione la Commissione propone che il Consiglio la autorizzi ad avviare negoziati con il Regno Unito per concludere un accordo volto a definire le modalità del recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la designi negoziatore dell'Unione e le impartisca le direttive di negoziato.

I negoziati saranno condotti alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, nel rispetto delle direttive di negoziato e tenendo nella debita considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo si seguirà un approccio per fasi ai negoziati. Le direttive di negoziato raccomandate in allegato si riferiscono alla prima fase negoziale, nella quale si darà priorità alle questioni al momento considerate rigorosamente necessarie ai fini di un recesso ordinato. Le direttive di negoziato potranno essere modificate e integrate secondo necessità lungo tutto l'arco dei negoziati, in particolare in conseguenza dell'evoluzione degli orientamenti del Consiglio europeo e con riferimento alla fase negoziale successiva.

Sarà possibile mettere a punto e concludere con il Regno Unito un accordo sul futuro delle sue relazioni con l'Unione soltanto una volta che esso sarà diventato un paese terzo. L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea impone tuttavia di tener conto del quadro delle

¹ Paesi e territori elencati negli ultimi dodici trattini dell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

future relazioni con l'Unione nell'accordo volto a definire le modalità del recesso. A tal fine, non appena il Consiglio europeo avrà stabilito che i progressi compiuti nei negoziati sono sufficienti a consentire il passaggio alla fase successiva, sarà opportuno tracciare, in questa seconda fase dei negoziati a norma dell'articolo 50, un'intesa di massima con il Regno Unito sul quadro delle future relazioni.

La determinazione di eventuali disposizioni transitorie nell'ambito dell'accordo di recesso in funzione dei progressi compiuti, comprese le passerelle verso il prevedibile quadro delle future relazioni, sarà subordinata a un'intesa, da raggiungere nella seconda fase negoziale, sul quadro delle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Le attuali direttive di negoziato qui raccomandate non contemplano quindi le questioni su cui potrebbero vertere tali disposizioni transitorie, che saranno individuate in una fase successiva. Si potrà così sfruttare in modo efficiente il tempo limitato che l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea lascia per la conclusione dell'accordo.

Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, i principi fondamentali esposti qui di seguito si applicheranno in egual misura ai negoziati per un recesso ordinato, alle eventuali trattative preliminari e preparatorie sul quadro delle future relazioni e a qualunque altra forma di modalità transitoria:

- l'accordo dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità;
- la salvaguardia dell'integrità del mercato unico esclude la partecipazione ad esso su base settoriale;
- un paese che non è membro dell'Unione e non ha i medesimi obblighi di un membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro;
- la partecipazione al mercato unico presuppone l'accettazione di tutte e quattro le libertà;
- i negoziati con il Regno Unito saranno condotti come un pacchetto unico. In ottemperanza al principio secondo cui "nulla è concordato finché tutto non è concordato", non sarà possibile concordare soluzioni su singoli elementi. L'Unione affronterà i negoziati con posizioni unificate, esclusivamente attraverso i canali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo e nelle direttive di negoziato, e non vi saranno negoziati separati tra singoli Stati membri e il Regno Unito su questioni attinenti al recesso dall'Unione;
- l'accordo dovrà rispettare l'autonomia dell'Unione in termini di processo decisionale e il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati e l'accordo a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea rispetteranno pienamente i trattati e preserveranno l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuoveranno i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantiranno la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

- **Diritti fondamentali**

A norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Questi diritti, libertà e principi continueranno ad essere salvaguardati e protetti integralmente nell'Unione sia durante il processo negoziale condotto con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, sia dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea; l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea costituisce quindi la base giuridica per la negoziazione e la conclusione di un accordo di recesso. Si ricorda che, a norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica anche alla Comunità europea dell'energia atomica.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea cui rimanda l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente raccomandazione propone al Consiglio di autorizzare l'avvio dei negoziati e di designare il negoziatore, secondo quanto previsto all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I negoziati condotti a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea mireranno a garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. Poiché un accordo sulle future relazioni fra l'Unione e il Regno Unito potrà essere concluso soltanto quando il Regno Unito sarà diventato un paese terzo, i negoziati non affronteranno questioni inerenti al quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, salvo tenendo conto di tale quadro.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, occorre negoziare con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso dall'Unione europea. L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che designa il negoziatore dell'Unione e che autorizza l'avvio di negoziati. Una decisione del Consiglio è lo strumento adeguato con cui il Consiglio può autorizzare la Commissione in tal senso.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede che la presente raccomandazione con cui si propone al Consiglio di designare il negoziatore dell'Unione e di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito abbia un'incidenza diretta sul bilancio per quanto riguarda il processo negoziale. L'incidenza sul bilancio dell'accordo a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea che scaturirà da tali negoziati sarà quantificata quando saranno presentate le proposte relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di recesso.

4. ALTRI ELEMENTI

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Con l'articolo 1 della decisione del Consiglio raccomandata il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati e designa la Commissione negoziatore dell'Unione per l'accordo con il Regno Unito volto a definire le modalità del recesso dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Con l'articolo 2 della decisione del Consiglio raccomandata il Consiglio prevede che i negoziati saranno condotti alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo e delle direttive di negoziato allegate.

L'allegato della decisione del Consiglio raccomandata stabilisce le direttive di negoziato su:

- diritti dei cittadini;
- liquidazione finanziaria una tantum in collegamento con il bilancio dell'Unione, con l'uscita del Regno Unito dalle istituzioni e dagli organi istituiti dai trattati e con la partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione;
- soluzioni per le merci già immesse sul mercato e per le procedure in corso fondate sulla normativa dell'Unione;
- soluzioni per altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento dell'Unione;
- amministrazione dell'accordo.

• **Pubblicazione della decisione e delle allegate direttive di negoziato**

La Commissione propone al Consiglio di rendere pubblica sia la decisione che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e che designa la Commissione negoziatore dell'Unione, sia le direttive di negoziato ad essa allegate.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti i trattati, in particolare l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea.
- (2) Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e stabiliscono i principi generali che l'Unione seguirà in tutto l'arco dei negoziati.
- (3) Alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione dovrebbe negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione ("accordo di recesso").
- (4) I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (5) È pertanto opportuno avviare immediatamente i negoziati per la conclusione di un accordo di recesso.
- (6) Il 5 aprile 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che ne stabilisce la posizione riguardo ai negoziati sul recesso.
- (7) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo di recesso e designarla negoziatore dell'Unione.
- (8) A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica alla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare a nome dell'Unione negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione, ed è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato qui allegate.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*